


N. 45098/2008 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
IV SEZIONE CIVILE

nella persona del dott. Gianna Vallescura  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado promossa

DA

████████████████████, P. IVA 00880671003, in persona  
del suo procuratore dottor ██, a  
tanto abilitato in forza di procura speciale conferita  
dal dottor Paolo Vagnone con atto in data 25.09.2007 in  
autentica n. 26477 rep. e n. 8287 di rog.del notaio  
dottor ██ con sede legale in Roma, via  
████████████████████, ed elettivamente domiciliata in  
Milano, ██ presso lo studio dell' avv.  
Claudio Migliorisi che la rappresenta e difende per  
delega in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

AVV. ██, C.F. ██, con studio  
in Milano, ██, in proprio ex art. 86  
c.p.c..

OGGETTO: accertamento qualità di erede

All'esito della discussione orale nel corso  
dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come  
a verbale che precede, il G.U., visto l'art.281 sexies  
c.p.c.,

ritenuto che

*H*

- L'attrice [REDACTED] ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare che la domanda di voltura catastale 16184.1/2004 in atti dal 15. 01. 2004 -protocollo n. 16779, rep. n. 2415 presso l'ufficio del registro di Milano in favore dell'avvocato [REDACTED], odierno convenuto, costituisce un atto incompatibile con la volontà di quest'ultimo di rinunciare all'eredità della madre signora [REDACTED] deceduta in data 01. 07. 2003, e dichiarare per l'effetto che l'avvocato [REDACTED] ha accettato tacitamente l'eredità della madre signora [REDACTED] secondo il disposto ~~normativo~~ dell'articolo 476 c.c.. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
- Il convenuto, avvocato [REDACTED] si è costituito in proprio ex art. 86 c.p.c. all'udienza di prima comparizione in data 26.11.08, depositando fascicolo con comparsa di risposta chiedendo, in via preliminare, preso atto della spontanea dichiarazione del convenuto di conferma di essere l'unico erede della propria defunta madre signora [REDACTED] [REDACTED] adottare ogni relativo provvedimento e decisione, dichiarando il convenuto medesimo sollevato da ogni onere di spesa processuale attesa la predetta conferma e la conseguente insussistenza di ogni contendere sul punto. Il convenuto ha svolto altresì domanda riconvenzionale dalla quale, su istanza del procuratore dell'attrice che ne ha eccepito la tardività, è stato dichiarato decaduto con ordinanza resa alla medesima udienza.
- È indubbio che il convenuto ha acquistato la qualità di erede della madre signora [REDACTED] ex articolo 476 c.c. dal momento che il predetto è nel



possesso dei beni ereditari (appartamento e cantina foglio 272, part.263, sub.187, e box foglio 272, part.263, sub.736) compreso i mobili che arredano l'immobile, gravato da ipoteca volontaria posta a garanzia del mutuo numero 2729440/F-15-INA, di via [REDACTED] - luogo dell'ultima residenza della defunta madre signora [REDACTED] - dove risiede (v. in tal senso, Cass. 11018/08);

- a ciò si aggiunge che è documentalmente provato che il convenuto ha provveduto anche alla voltura catastale dei su indicati immobili, come da doc. 10) versato in atti dall'attrice;
- come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità l'accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c., ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al de cuius - che nella specie il convenuto risulta aver eseguito a proprio nome in data 1.07.2003 (doc. 10 citato) trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso (Cass. 5226/02, 7075/99);
- per il disposto di cui all'articolo 485 c.c., il chiamato all'eredità, in possesso di beni ereditari, deve nel termine di tre mesi dall'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità redigere l'inventario. Non compiendo l'inventario entro il termine suddetto il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Nella specie,

l'avvocato [redacted] rimasto nel possesso dei beni ereditari, non risulta aver effettuato l'inventario nel termine di cui dianzi si è detto;

- ogni questione è comunque superata dalla spontanea dichiarazione del convenuto di conferma di essere l'unico erede della propria defunta madre signora Caterina Laurenti, come da conclusioni assunte nella comparsa di risposta datata 25. 11. 2008.
- La domanda va quindi accolta.
- Le spese di lite, ricorrendo giusti motivi, vengono interamente compensate fra le parti atteso il comportamento processuale del convenuto che fra l'altro, anche con il comportamento tenuto dopo la morte della madre, ha manifestato comunque di aver tacitamente accettato l'eredità della predetta.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, Sez. IV Civile, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'avvocato [redacted] ha acquistato, come da motivazione, ex art. 476 c.c., la qualità di erede della madre signora [redacted] deceduta l'1.07.2003 e, per l'effetto dichiara che l'Avv. [redacted] ha acquistato iure successionis la proprietà degli immobili siti in Milano, [redacted] costituiti da appartamento censito in catasto edilizio urbano al foglio 272, mapp.263, sub.187, Cat. A/3 di vani 4,5 e box per auto censito al catasto edilizio urbano al foglio 272, mapp.263, sub. 736, Cat. C/6 di mq. 13.

2) Ordina al Conservatore competente la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;

3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Milano, 3.03. 2009

Il Giudice

